

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Impugnazione proposta il 4 marzo 2015 da Konstantinos Mallis ed Elli Konstantinou Malli avverso l'ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 16 ottobre 2014, causa T-327/13, Mallis e Malli/Commissione e Banca centrale europea

(Causa C-105/15 P)

(2015/C 178/02)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrenti: Konstantinos Mallis ed Elli Konstantinou Malli (rappresentanti: E. Efstathiou, K. Efstathiou e K. Liasidou, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Banca centrale europea

Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare l'ordinanza impugnata;
- annullare la conclusione del Tribunale di accoglimento dell'eccezione di irricevibilità e, in particolare, la conclusione che «una dichiarazione dell'Eurogruppo non può (...) essere considerata quale atto destinato a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi» e conseguentemente nei confronti dei ricorrenti e che con la dichiarazione contestata l'Eurogruppo ha «svolto, in modo assai generale, un resoconto di talune misure convenute sul piano politico con la Repubblica di Cipro»;
- annullare l'ordinanza impugnata con cui è stata imputata alla Repubblica di Cipro la riduzione di valore dei depositi senza addebitare alcun comportamento, atto o decisione all'Eurogruppo, ai convenuti o a questi ultimi per mezzo dell'Eurogruppo;
- annullare la condanna dei ricorrenti alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti deducono quattro motivi a sostegno della loro impugnazione. In particolare:

1. L'ordinanza impugnata è viziata da difetto di motivazione ed è stata emessa in base ad un'erronea interpretazione di fatto e di diritto in relazione all'istituzione che ha effettivamente adottato la decisione sulla riduzione di valore dei depositi «bail in».

2. L'ordinanza impugnata è stata pronunciata in violazione dei principi generali di diritto, in quanto il Tribunale ha travisato il fatto che, a prescindere dal tipo o dalla forma che ha assunto la decisione contestata dell'Eurogruppo, quest'ultima era, nel caso di specie, un atto impugnabile con ricorso di annullamento.
3. L'ordinanza impugnata è viziata, in quanto il Tribunale, nell'emettere l'ordinanza, non aveva esaminato il rapporto giuridico e fattuale tra la Commissione europea, la Banca centrale europea e l'Eurogruppo, né aveva esaminato il fatto che, in base al principio di Legal Causation e al criterio del vero responsabile, gli atti dell'Eurogruppo costituivano atti della Banca centrale europea e della Commissione europea, le quali avrebbero dovuto anch'esse agire conformemente al Trattato e ai Protocolli dell'Unione europea, nonché in base al diritto secondario e derivato.

Di conseguenza, il Tribunale non ha esaminato la sostanza degli argomenti e della controversia dei ricorrenti, respingendo in tal modo erroneamente il ricorso di annullamento.

4. Una volta accolta la presente impugnazione, i ricorrenti non devono essere condannati né alle spese del presente procedimento, né a quelle sostenute in primo grado.

Impugnazione proposta il 4 marzo 2015 dal Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou, avverso l'ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 16 ottobre 2014, causa T-328/13, Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou/Commissione e Banca centrale europea

(Causa C-106/15 P)

(2015/C 178/03)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou (rappresentanti: E. Efstathiou, K. Liasidou e K. Efstathiou, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Banca centrale europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare l'ordinanza impugnata;
- annullare la conclusione del Tribunale di accoglimento dell'eccezione di irricevibilità e, in particolare, la conclusione che «una dichiarazione dell'Eurogruppo non può (...) essere considerata quale atto destinato a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi» e conseguentemente nei confronti del ricorrente e che con la dichiarazione contestata l'Eurogruppo ha «svolto, in modo assai generale, un resoconto di talune misure convenute sul piano politico con la Repubblica di Cipro»;
- annullare l'ordinanza impugnata con cui è stata imputata alla Repubblica di Cipro la riduzione di valore dei depositi senza addebitare alcun comportamento, atto o decisione all'Eurogruppo, ai convenuti o a questi ultimi per mezzo dell'Eurogruppo;
- annullare la condanna del ricorrente alle spese del procedimento.